2025/2192

29.10.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2192 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell'Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce, nell'allegato VI, misure tecniche per le acque nordoccidentali e, nell'allegato VII, misure tecniche per le acque sudoccidentali. Il 6 giugno 2025 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno presentato rispettivamente due raccomandazioni comuni con cui hanno chiesto di prorogare fino al 31 dicembre 2026 le misure attualmente applicate all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. Le misure in questione mantengono: l'attuale taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per l'occhialone per la pesca commerciale in entrambi i bacini marittimi, la chiusura per i pescherecci battenti bandiera francese nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dal 1º gennaio al 30 giugno 2025, e infine la chiusura in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8 per la pesca commerciale, su base stagionale, e per la pesca ricreativa, per tutto l'anno.

(3) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle misure di conservazione dell'Unione che si applicano a una determinata regione geografica possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi di tali misure. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241 consente agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di presentare raccomandazioni comuni ai fini dell'adozione di atti delegati riguardanti le misure tecniche regionali di cui agli allegati di tale regolamento.

(4) Il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nelle acque sudoccidentali e nelle acque nordoccidentali.

(5) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.

(6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) aveva già valutato nel 2021 tali misure, che sono applicate all'occhialone dal luglio 2022, concludendo che esse erano potenzialmente in grado di ridurre le catture di tale specie ([3]).

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

([3]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (STECF-21-05): https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126128.

(7) Considerato che: le misure sono le stesse applicate all'occhialone dal luglio 2022; i dati relativi a questo stock continuano ad essere scarsi e il CIEM ha formulato un parere in cui suggeriva di non effettuare catture per il 2025 e il 2026 ([4]); le misure rimangono più rigorose di quelle di riferimento che si applicavano all'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione ([5]), la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

(8) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché le misure da prorogare scadono il 31 dicembre 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica.

(9) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([6]), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Parere del CIEM per il 2024 sull'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia): https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019660.

([5]) Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/56/oj).

([6]) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

ALLEGATO

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:

1) l'allegato VI è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la diciannovesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	36 cm (*) (**)

(*) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nelle sottozone CIEM 6 e 7 fino al 31 dicembre 2026. Nella sottozona CIEM 5 si applica la taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm.

(**) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1º gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

ii) il punto 1 sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*), l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), il nasello (*Merluccius merluccius*), il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.), la sogliola (*Solea* spp.), la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la molva (*Molva molva*), la molva azzurra (*Molva dypterygia*), lo sgombro (*Scomber* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*), il sugarello (*Trachurus* spp.), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la spigola (*Dicentrarchus labrax*) e la sardina (*Sardina pilchardus*). Alla pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, tuttavia, si applica per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm fino al 31 dicembre 2026 (*).

_____

(*) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1º gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;

b) nella parte C, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Zone di divieto per la conservazione dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7

12.1. Dal 1º gennaio al 30 giugno 2026 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.»;

2) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte A, la ventesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	36 cm (*) (**)

(*) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica nella sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2026. La taglia minima di riferimento per la conservazione di 33 cm si applica nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque dell'Unione) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell'Unione).

(**) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1º gennaio 2027 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

b) nella parte C, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«5.4. Le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2026.».